

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3939 del 16/07/2026
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Portomaggiore(FE), Via per Consandolo n. 9, richiesta dall'impresa S.B.Z. S.r.l. per la modifica Sostanziale dell'attività di LAVORAZIONI MECCANICHE autorizzata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB--2019-72 del 08/01/2019, adottata da Arpae - SAC Ferrara, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4126 del 16/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 15491/2026/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Portomaggiore(FE), Via per Consandolo n. 9, richiesta dall'impresa **S.B.Z. S.r.l.** per la modifica Sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE** autorizzata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB--2019-72 del 08/01/2019, adottata da Arpae - SAC Ferrara, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272, comma 2 del D.Lgs 152/06;
3. Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

- in data 13/04/2026 è stata presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dall'impresa S.B.Z. S.r.l. con stabilimento localizzato in Portomaggiore (FE) via per Consandolo n. 9. la domanda per la modifica sostanziale dell'attività di LAVORAZIONI MECCANICHE autorizzata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB--2019-72 del 08/01/2019;
- la domanda è stata registrata al Prot. unionale n. 17615 e successivamente regolarizzata con integrazioni volontarie registrate al Prot. unionale n. 17732 del 14/04/2026 e acquisita al P.G. di Arpae n. 71577 del 20/04/2026;
- le modifiche che si intendono introdurre riguardano le emissioni in atmosfera e precisamente il progetto presentato dall'impresa prevede l'installazione di un impianto di aspirazione di fumi nebbie oleose a servizio delle lavorazioni meccaniche di fresatura e tornitura che sono da ricomprendersi nella "Domanda di adesione all'autorizzazione per emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga di cui all'articolo 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006" mentre per la matrice acque ..ha dichiarato l'invarianza;

- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG n. 83635 del 07/05/2026 ha comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie l'esito positivo della propria verifica di completezza documentale e contestualmente ha richiesto i pareri di competenza comunale riguardanti, in questo caso, esclusivamente l'impatto acustico;
- Con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, prot. n. 0024399 del 22-05-2026 è pervenuto il parere favorevole di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione, prot. n. 24350 del 22/05/2026 riguardante l'impatto acustico;

VISTO CHE:

- L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- A far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9*

Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35;

VISTO CHE:

- la Regione Emilia-Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152;
- con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la Regione Emilia-Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;
- con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05”;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*” alla parte V - “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso Decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art. 272, c. 2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione. Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è

soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'art. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla Ditta richiedente l'AUA citata in premessa;

- la Determinazione n. 4606 del 04.06.1999 la Regione Emilia-Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 stabilisce "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21.01.2002 n. 45, vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14.04.2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 Maggio 2001 n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

- la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;
- il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- La Deliberazione del Direttore Generale (di seguito D.D.G.) n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- La D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- La D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- La Determinazione Dirigenziale n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.
- La D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

DATO ATTO che:

- la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati, con decorrenza dal 01.09.2024;

DATO ATTO CHE fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB--2019-72 del 08/01/2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

- 1) di adottare la presente autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ed i suoi allegati a favore della Ditta **S.B.Z. S.r.l.**, con sede legale e stabilimento nel Comune di Portomaggiore (FE), Via per Consandolo n. 9, Codice Fiscale e P.IVA n. 01094600382, per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE** autorizzata con Determinazione dirigenziale n. n. DET-AMB--2019-72 del 08/01/2019, adottata da Arpae - SAC Ferrara, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

con l'effetto di **SOSTITUIRE** la precedente **Autorizzazione Unica Ambientale** DET-AMB--2019-72 del 08/01/2019, adottata da Arpae - SAC Ferrara;

- 2) di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - **"Allegato ACQUA"** con acclusa planimetria di riferimento
 - **"Allegato ARIA"** con acclusa planimetria di riferimento
 - **"Allegato IMPATTO ACUSTICO"**
- 3) di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 4) di PRECISARE che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae - SAE Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2, co.1, lett.b del D.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte dello stesso SUAP;
- 5) di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive P, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- 6) di INFORMARE che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7) di INFORMARE che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;

- 8) di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'A.U.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
- 9) di INFORMARE che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
- 10) di INFORMARE che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
- 11) di INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;
- 12) di INFORMARE che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Energia di Ferrara

Dott. Marco Roverati

Firmato Digitalmente

Allegato ACQUA

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue domestiche, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)

A – PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA

Le modifiche introdotte non riguardano gli scarichi idrici per cui nel successivo punto B si riportano le stesse prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. n. DET-AMB--2019-72 del 08/01/2019

B – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera “**S**” sulla planimetria unita a questo atto quale parte integrante denominata “**PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI**”;
- 2) Il Legale Rappresentante della ditta “ S.B.Z. Srl”. deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09/06/2003;
- 3) Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto sotto la voce “**PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI**”, oltre che descritti nella Relazione illustrativa riguardante la richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo o sugli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione di cui all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;
- 4) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 5) Si rammenta che per legge vige l’obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;
- 6) Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

- 7) Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
- 8) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
- 9) Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;
- 10) Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vigè comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- 11) Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo;
- 12) Le modalità di scarico sul suolo o negli strati superficiali del suolo devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

Si precisa inoltre che:

A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/06;

Allegato ARIA

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE	ENTE COMPETENTE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae

A – ISTRUTTORIA

L'impresa esegue lavorazioni meccaniche di torneria e fresatura e ha presentato domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e allo scopo si è verificata la conformità della richiesta ai requisiti necessari al fine di assoggettare la stessa alle procedure di autorizzazione generale di cui all'art. 272 comma 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, e alla D.G.R 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e s.m.e.i.;

Le nebbie oleose che si sprigionano dalle lavorazioni meccaniche di torneria e fresatura sono captate e convogliate in atmosfera tramite il camino denominato E1 e prima dello scarico all'esterno sono filtrate da un sistema di abbattimento multiplo costituito da Filtrazione meccanica, - Separatore a gocce, Celle filtranti e Filtri a tasche.

B - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'emissione autorizzata **E1** è indicata nella planimetria allegata denominata **“PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA”** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Per quanto riguarda l'emissione **E1** relativa alle lavorazioni di tornitura e fresatura dovranno essere espletate le procedure previste nella scheda **“4.31bis) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno”** dell'allegato 4 della D.G.R. Emilia Romagna 1769/10 e s.m.e.i. (D.G.R. 335/2011);

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e s.m.i. .

L'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida:**

- nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Allegato IMPATTO ACUSTICO

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A - ISTRUTTORIA E PARERI

Con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, prot. n. 0024399 del 22-05-2026 è pervenuto il parere favorevole di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione, prot. n. 24350 del 22/05/2026 riguardante l'impatto acustico nel quale è stato specificato quanto di seguito riportato:

- *"Vista "Valutazione di impatto acustico previsionale", redatta da tecnico competente in acustica ambientale incaricato dall'impresa*
- *Dato atto che nel succitato documento viene valutato l'impatto acustico relativo all'inserimento di un impianto di aspirazione e filtraggio delle nebbie oleose a presidio dei diversi macchinari utilizzati dalla ditta e non risultano superamenti dei livelli di pressione sonora calcolati presso i ricettori più esposti;*
- *Visto l'art. 8 della L. 447 del 26/10/95;*
- *Vista la proposta di nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Ambiente in data 21.05.2026.*
- *Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla matrice rumore relativamente all'intervento di installazione di un impianto di aspirazione e filtraggio delle nebbie oleose a presidio dei diversi macchinari utilizzati dalla ditta, a condizione che venga presentata, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive, entro 90 giorni dal completamento delle opere e dell'adeguamento del lay-out produttivo, un aggiornamento della valutazione*

di impatto acustico che tramite una nuova campagna di misurazioni verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post-operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore”.

B – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) Entro 90 giorni dal completamento delle opere e dell'adeguamento del lay-out produttivo, dovrà essere presentata, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive, un aggiornamento della valutazione di impatto acustico che tramite una nuova campagna di misurazioni verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

Si precisa che nel caso detta verifica post-operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.